

Cancellazione dei metadati delle mail dei dipendenti: un ripensamento dal Garante Privacy



Cerca
RICERCA AV.

Con il provvedimento del 6 giugno scorso, il Garante ha dato seguito alle osservazioni e proposte pervenute nell'ambito della consultazione pubblica avviata nel mese di febbraio dopo le molte richieste di chiarimenti intervenute a seguito della pubblicazione del documento di indirizzo in tema di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati.

di La Redazione



Ma facciamo un passo indietro.

A febbraio era stato pubblicato il **provvedimento del Garante** che prevedeva dava indicazioni ai **datori di lavoro**, privati e pubblici, sui rischi dei trattamenti relativi ai metadati in relazione ai diritti e libertà degli interessati. In particolare, il documento indicava nel termine di **7 giorni il limite massimo** di conservazione dei metadati relativi alle mail dei dipendenti (v. Alovio, [L'utilizzo dei metadati della posta elettronica nel contesto lavorativo](#)).

Il provvedimento aveva sollevato molte perplessità e richieste di chiarimento (v. [Metadati delle email aziendali: per Confindustria, Ania, Abi e Confcommercio necessaria più autonomia](#)) alle quali l'Autorità ha dato seguito con l'**avvio di una consultazione pubblica** (v. [Il Garante avvia una consultazione sulla conservazione dei metadati degli account mail dei lavoratori](#)).

Con il nuovo provvedimento datato 6 giugno 2024, il Garante ha mostrato di aver tenuto in considerazione le osservazioni e le proposte ricevute apportando **«specifiche modifiche e integrazioni** al predetto documento di indirizzo, nella prospettiva di agevolare, altresì, la comprensione dell'ambito dei trattamenti presi in considerazione e delle indicazioni fornite al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte tecniche e organizzative dei datori di lavoro, in qualità di titolari del trattamento».

Nella versione aggiornata del documento di indirizzo, viene rivista lo **nozione di metadati rientranti nell'ambito di applicazione**: si tratta delle informazioni tecnicamente «registrate nei log generati dai sistemi server di gestione e smistamento della posta elettronica (MTA = Mail Transport Agent) e dalle postazioni nell'interazione che avviene tra i diversi server interagenti e, se del caso, tra questi e i client», come ad esempio gli indirizzi mail del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP dei server o dei client coinvolti, gli orari di invio, di ritrasmissione o di ricezione ma anche la dimensione del messaggio e la presenza e la dimensione di eventuali allegati.

Si tratta dunque di **dati registrati automaticamente** dai sistemi di posta elettronica, indipendentemente dalla percezione e dalla volontà dell'utilizzatore. Questi metadati «non vanno in alcun modo confusi con le informazioni contenute nei messaggi di posta elettronica nella loro "body-part" (corpo del messaggio) o anche in essi integrate». In altre parole, il contenuto delle mail resta nella disponibilità dell'utente/lavoratore, all'interno della casella di posta elettronica attribuitagli.

Il documento precisa anche la sua natura. Il testo infatti **«non reca prescrizioni né introduce nuovi adempimenti** a carico dei titolari del trattamento ma intende offrire una ricostruzione sistematica delle disposizioni applicabili in tale specifico ambito, alla luce di talune precedenti decisioni dell'Autorità». Da queste linee di indirizzo **non discendono dunque nuovi adempimenti o responsabilità**.

Nel dettaglio, il nuovo documento prevede che «l'attività di **raccolta e conservazione dei soli metadati/log necessari** ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, all'esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, si ritiene che possa essere effettuata, di norma, per un **periodo limitato** a pochi giorni; **a titolo orientativo**, tale conservazione non dovrebbe comunque superare i **21 giorni**».

Al fine di assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, in applicazione del comma 2 dell'art. 4 l. n. 300/1970, l'eventuale conservazione per un **termine più ampio** può essere effettuata solo in presenza di **particolari condizioni** che ne rendano necessaria l'estensione, adeguatamente comprovate e in applicazione del principio di accountability previsto dall'art. 5, par. 2, del Regolamento.

Allegati